



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI IVREA (TO) (C.U.P. E75F22001560005 – C.I.G. B0967F8008) -

QUESITI E CHIARIMENTI – AGG. 18/03/2024

QUESITO N. 1: “Alla luce del disciplinare pubblicato si chiede di chiarire se le 3 varianti progettuali richieste all'aggiudicatario costituiranno parte integrante del DOCFAP di cui all'allegato I.7 del codice appalti, e dovranno quindi essere redatti tutti gli elaborati necessari alla corretta approvazione del DOCFAP”.

RISPOSTA: NO, non dovranno essere predisposti gli elaborati necessari alla corretta approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) di cui all'art. 2 dell'allegato I.7, in quanto le richieste di almeno 3 differenti soluzioni progettuali citate al par. 4.1 del Disciplinare di gara NON si configurano come richiesta di redarre il DOCFAP, ma come attività preliminare alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE). A titolo indicativo e non esaustivo, le tre proposte dovranno contenere un elaborato di inquadramento, l'aspetto architettonico di massima, il layout funzionale, una stima parametrica del costo e una tabella di confronto come indicato al punto 7.2 del DIP.

QUESITO N. 2: “Alla luce del disciplinare pubblicato si chiede di chiarire come verranno remunerate le sopraccitate varianti: il documento relativo alla determinazione dei corrispettivi presente tra la documentazione di gara prevede la sola redazione del PFTE”.

RISPOSTA: per quanto risposto al punto sopra, l'attività non prevede la redazione del DOCFAP pertanto la remunerazione dell'attività di redazione di almeno tre proposte di cui al p.to 4.1 del DIP deve intendersi compresa nei corrispettivi previsti per il PFTE. I relativi costi (numero minimo di proposte e proposte aggiuntive) devono essere valutati dall'operatore economico ai fini della formulazione dell'offerta.

QUESITO N. 3: “Alla luce del disciplinare pubblicato si chiede di chiarire se la richiesta di ribasso percentuale unico da applicare sull'importo a base gara (art. 16 Disciplinare di gara) è

da intendersi, come previsto dalla legge sull'equo compenso n. 49/2023, come richiesta di ribasso sulle spese e gli oneri”.

RISPOSTA:

Si precisa che l'importo a base di gara è stato calcolato nel rispetto delle tabelle ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 e che i concorrenti possono presentare offerta scegliendo in autonomia se e quale ribasso proporre; con riguardo all'applicabilità della legge n. 49/2023 la stazione appaltante ha valutato che operino le disposizioni, speciali e successive a detta legge, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 (che è divenuto efficace il 1 luglio 2023) e che, in ogni caso, valga il principio, trattandosi di servizio di progettazione di importo superiore alla soglia comunitaria, di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea 25 gennaio 2024, n. C-438/22, secondo cui una normativa nazionale che renda obbligatorie le tariffe minime stabilite da un ordine professionale è da considerarsi *“in contrasto con le norme europee sulla libera concorrenza e va disapplicata dal giudice”*.

QUESITO N. 4: “Si chiede di chiarire se i sei (6) punti del Criterio B.1 “Disponibilità alla formulazione di ulteriori proposte o di modificazioni di quelle già formulate” siano di tipo tabellare o discrezionale. Si rileva infatti che nel Disciplinare (pagina 37) il criterio espresso al punto 2.1 sembra richiedere di indicare la disponibilità o meno a elaborare e formulare al Committente proposte preliminari ulteriori alle tre minime previste dal Disciplinare. In conseguenza alla interpretazione data, si chiede di chiarire se vada espressa solo la disponibilità (o meno) oppure se sia richiesta in trattazione della tematica”.

RISPOSTA:

Il punteggio è di tipo discrezionale, pertanto nell'esprimere la propria disponibilità si dovranno anche argomentare le modalità con cui l'operatore economico intende supportare il processo di valutazione delle diverse soluzioni progettuali da parte del Committente tramite le osservazioni, le richieste di modifiche e/o ulteriori approfondimenti.

QUESITO N. 5: “Si chiede di confermare che, in applicazione della Legge 21 Aprile 2023, N. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, anche con riferimento alla Delibera ANAC N. 343 del 20/07/2023 relativa al divieto di fissazione di corrispettivi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali (DM 17 giugno 2016), l'importo totale a base di gara oggetto di ribasso sia la somma delle spese indicate in tabella a pagina 9 del disciplinare di gara pari a € 428.203,44”.

RISPOSTA:

vedi risposta al quesito n. 3

QUESITO N. 6: “Con riferimento ai requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che il fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura richiesto si riferisca agli ultimi tre esercizi finanziari

disponibili e quindi, nel caso in cui il bilancio 2023 non sia ancora stato approvato e depositato, il periodo temporale si riferisca agli esercizi 2020 -2021-2022”;

RISPOSTA:

IN CORSO DI APPROFONDIMENTO

QUESITO N. 7: “Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4 del disciplinare di gara, siamo a chiedere conferma che per la soddisfazione della categoria avente ID Opera S.03 possa essere utilizzata una categoria con grado di complessità superiore quale S.05 o S.06, così come disposto dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016”.

RISPOSTA:

Si conferma quanto disposto dall’art.8 del DM 17/06/2016 secondo il quale gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera

QUESITO N. 8: “Si chiede conferma che il ribasso economico debba essere offerto solo sulle spese forfettarie stabilite sull’importo a base gara, e ciò in osservanza della L. 21 aprile, n. 39 sull’equo compenso che prescrive l’inderogabilità dei corrispettivi fissati per i servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. A tal proposito, con la Delibera del 20/07/2023, n. 343 ANAC ha precisato infatti che “L’art. 2, comma 3 [della Legge sull’equo compenso n.d.r.], estende l’ambito di applicazione delle norme alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione”, e che di conseguenza “Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri”.

RISPOSTA:

vedi risposta al quesito n. 3

QUESITO N. 9: “Si chiede conferma che la scheda di sintesi richiesta a pag. 36/37 del disciplinare di gara sia da produrre per ognuno dei tre servizi per un totale di 3 cartelle A4 non computate nel numero massimo delle 12 cartelle del criterio 1”.

RISPOSTA:

Si conferma che è da prodursi una scheda di sintesi per ciascuno dei tre servizi e che le tre schede sono da considerarsi aggiuntive al numero massimo di 12 cartelle previste per l’illustrazione dei servizi. Si conferma che la scheda di sintesi è costituita da una cartella A4 da porre come frontespizio del servizio illustrato e dovrà contenere le informazioni indicate a pag. 37 del disciplinare di gara.

QUESITO N. 10: “In merito all’ Offerta tecnica si chiede conferma che eventuali testi contenuti negli elementi grafici (schemi grafici, tabelle, organigrammi etc...), le legende, le intestazioni, piè di pagina o didascalie, possano presentare un carattere con dimensione ed interlinea inferiore a quella minima prescritta. Si chiede inoltre conferma che anche le mascherine con descrizione appalto, denominazione concorrente, numero pagine etc...e che delimitano l’area scritta delle pagine, possano contenere al loro interno un carattere con dimensione inferiore a 10 punti”.

RISPOSTA:

Si conferma che le indicazioni relative al tipo di font, alle sue dimensioni ed alla interlinea da adottare si riferisco al corpo della relazione.

QUESITO N. 11: “Si chiede conferma che nella “Relazione tecnica” possano essere inserite pagine in formato A3, con numero equiparabile di pagine al formato A4 (1 pagina A3 = 2 pagine A4)”.

RISPOSTA:

E’ ammissibile l’utilizzo di pagine in formato A3 con l’equiparazione a 2 pagine A4. Una eventuale formattazione non rispondente alle prescrizione del disciplinare anche di parte del corpo del testo comporterà la NON accettabilità dell’intera pagina anche se in formato A3.

QUESITO N. 12: “Si chiede conferma che la professionalità dell’"Esperto qualificato in radioprotezione di secondo grado: iscritto nell'elenco esperti qualificati in radioprotezione di II grado dell'ispettorato medico centrale del lavoro" possa essere ricoperta da un Esperto qualificato di terzo grado (iscritto quindi nell'elenco esperti qualificati in radioprotezione di III grado dell'ispettorato medico centrale del lavoro), e ciò in considerazione del fatto che le qualifiche superiori comprendono anche tutte le competenze riconosciute per il grado inferiore”.

RISPOSTA:

Si conferma che la qualifica di esperto qualificato di III grado comprende le copetenze riconosciute per il grado inferiore e, pertanto, assolve alla richiesta di requisito della presenza di un esperto qualificato di II grado.

QUESITO N. 13: “Si chiede conferma che i requisiti di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 7.4 del Disciplinare nella categoria P.02 possano essere soddisfatti anche con servizi svolti nella categoria P.01”.

RISPOSTA:

Nonostante la pari complessità la categoria P.01 non è pertinente ai lavori oggetto dell’appalto e, pertanto, NON può essere utilizzata per soddisfare i richiesti requisiti nella categoria P.02

QUESITO N. 14: “Si chiede conferma che il requisito di capacità economico finanziario di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare possa essere soddisfatto con i Bilanci del triennio 2020-2021-2022 in quanto il Bilancio del 2023 non sarà ancora stato depositato”.

RISPOSTA:

vedi risposta al quesito n. 6

QUESITO N. 15: “Si chiede conferma che nelle relazioni dell'Offerta Tecnica potranno essere inserite pagine A3 in equiparazione di 2 A4”.

RISPOSTA:

vedi risposta al quesito n.11

QUESITO N. 16: “A pag. 36 del disciplinare si precisa che ciascun dei 3 servizi richiesti sarà valutato secondo i 3 sub criteri 1.1, 1.2 e 1.3. ovvero:

- 1.1 grado di affinità dell'intervento proposto, rispetto all'intervento oggetto del servizio da affidare, sul piano dimensionale, tecnologico, architettonico, funzionale e di inserimento ambientale di strutture in ambito sanitario e ospedaliero.

- 1.2 qualità funzionale e livello di innovazione delle tecnologie costruttive e impiantistiche correlata alla flessibilità degli spazi e alla ottimizzazione dei costi di manutenzione rispetto al ciclo di vita del manufatto;

- 1.3 rilevanza per quanto concerne gli aspetti energetici e ambientali adottati. Con riferimento al Criterio 1 però la tabella a pg. 40 relativa ai punteggi tecnici massimi attribuibili fa riferimento a ciascun servizio illustrato (Servizio 1, Servizio 2 e Servizio 2) e non ai suddetti sub criteri di valutazione. Si chiede quindi di esplicitare il peso/punteggio di ciascun sub criterio per una migliore formulazione dell'offerta.

RISPOSTA:

Si ritiene che i sub-criteri di cui a pag. 36 del Disciplinare siano definiti in termini specifici, con sufficiente indicazione degli elementi preferenziali che saranno tenuti in conto nella valutazione dell'offerta. In particolare, i citati sub-criteri puntualizzano già gli elementi di pregio dell'offerta che condurranno, nel loro insieme, all'attribuzione del singolo punteggio (10). La circostanza che la valutazione sarà fatta tenuto conto dell'insieme dei sub-criteri è dimostrativa del fatto che nessuno, di per sé considerato, ha prevalenza sugli altri.
